

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6838 del 28/12/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 e 28 - MAZZINI ALBERTO E MAZZINI ANDREA RINNOVO CON CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), LOCALITÀ GAVASSETO, AD USO IRRIGUO AGRICOLO - PROC. REPPA1910 - SINADOC 11878/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7106 del 28/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 e 28 - MAZZINI ALBERTO E MAZZINI ANDREA
RINNOVO CON CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER
LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI
REGGIO EMILIA (RE), LOCALITÀ GAVASSETO, AD USO IRRIGUO
AGRICOLO - PROC. REPPA1910 - SINADOC 11878/2023

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A.*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (*Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, e la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae nn. 118 del 29/09/2022 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n° 3701 del 16/03/2006 del Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Servizio Tecnico dei Bacini Enza, Panaro e Secchia di Reggio Emilia della della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. REPPA1910) all'Azienda Agricola Mazzini Aldo (C.F. e P.I.V.A. 00620010355), per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 3 pozzi situati in Comune di Reggio Emilia (RE) - Località Gavasseto, con scadenza fissata al 31/12/2005 successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- il legale rappresentante della ditta A e A Mazzini S.s.a. - C.F. e P.I.V.A. 00620010355, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna richiesta (assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna con il n. 1040487 in data 09/11/2006) di rinnovo, della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante i predetti pozzi;
- Mazzini Alberto C.F. MZZLRT83M04H223S e Mazzini Andrea - C.F. MZZNDR90R05H223K, comproprietari del terreno dove sono ubicate le opere di presa di cui trattasi, hanno presentato a questo Servizio istanza (assunta al protocollo con il n. 27735 in data 15/02/2023) di subentro alla sopra descritta richiesta rinnovo, con conseguente cambio di titolarità, della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante i predetti pozzi, aventi le caratteristiche di seguito descritte:
 - profondità di m 30 (pozzo 5291), m 30 (pozzo 5290) e m 52 (pozzo 5289);

- ubicazione dei prelievi: Comune di Reggio Emilia (RE), Località Gavasseto, su terreno di proprietà dei richiedenti e di altro soggetto a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 270 mappale n.307; coordinate UTM-RER: X: 632.369 Y:944.990 (pozzo 5290) e X: 632.294 Y:944.956(pozzo 5289) e Foglio n. 270 mappale n.254; coordinate UTM-RER: X: 632.442 Y: 944.952 (pozzo 5291);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a: pozzo 5289: 20,0 l/s; pozzo 5290: 1,5 l/s pozzo 5291: 10,0 l/s;
- volume d'acqua prelevato pari a: pozzo 5289: 10.800 m³/annui; pozzo 5290: 3.200 m³/annui, pozzo 5291: 18.000 m³/annui;
- che il titolare della ditta A e A Mazzini s.s.a. - C.F. e P.I.V.A. 00620010355, ha assentito al cambio della titolarità della sopracitata concessione con nota acquisita il 08/08/2023 al protocollo ARPAE con il n. 137810;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo e cambio della titolarità della concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27 e 28 R.R. 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”;
- che ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) “... le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti ...”;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;

- la medesima Autorità ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo ERA*”, definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull’applicazione del metodo del suddetto “*Metodo ERA*” della “*Direttiva Derivazioni*”;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “*Metodo ERA*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Reggio Emilia (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 151837 in data 07/09/2023);
- Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 144563 in data 24/08/2023);

RITENUTO, INOLTRE, di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo complessivo richiesto di m³. 32.000 con obbligo tuttavia d’installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d’acqua estratti dal pozzo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2023;
- ha versato la somma pari a 198,35 euro a integrazione della precedente somma (pari a 51,65 euro versata il 20/07/2006 dal precedente titolare della concessione Azienda Agricola Mazzini Aldo, rinunciatario a favore dei subentranti Mazzini Alberto e Mazzini Andrea) a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione codice pratica REPPA1910;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001, a Mazzini Alberto C.F. MZZLRT83M04H223S e Mazzini Andrea - C.F. MZZNDR90R05H223K, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata ad Azienda Agricola Mazzini Aldo con atto n° 3701 del 16/03/2006, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante tre pozzi, codice pratica REPPA1910, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - profondità di m 30 (pozzo 5291), m 30 (pozzo 5290) e m 52 (pozzo 5289);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), Località Gavasseto, su terreno di proprietà dei richiedenti e di altro soggetto a ciò consenziente, come da formale assenso

(documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 270 mappale n. 307; coordinate UTM-RER: X: 632.369 Y:944.990 (pozzo 5290) e X: 632.294 Y:944.956 (pozzo 5289) e Foglio n. 270 mappale n.254; coordinate UTM-RER: X: 632.442 Y: 944.952 (pozzo 5291);

- destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
 - portata massima di esercizio pari a: pozzo 5289: l/s 20,0; pozzo 5290: 1,5 l/s pozzo 5291: 10,0;
 - volume d'acqua prelevato pari a: pozzo 5289: 10.800 m³/annui; pozzo 5290: 3.200 m³/annui, pozzo 5291: 18.000 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: cod. 0380ER-DQ2-CCS Nome:Conoide Crostolo-Tresinaro - confinato superiore (limite acquifero A2 mt 52,7 da p.c.);
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2032;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/12/2023;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2023 è stato pagato;
 5. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
 6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 7. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

8. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
dott. Richard Ferrari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata a Mazzini Alberto C.F. MZZLRT83M04H223S e Mazzini Andrea - C.F. MZZNDR90R05H223K (codice pratica REPPA1910).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n.3 pozzi aventi le caratteristiche di seguito descritte:
 - (pozzo 5291): profondità di mt. 30, con colonna filtrante in acciaio del diametro di mm 200 equipaggiato con elettropompa della potenza di 13 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra mt. 27 e mt. 30 dal piano di campagna.
 - (pozzo 5290) profondità di mt. 30, con colonna filtrante in acciaio del diametro di mm 116 equipaggiato con elettropompa della potenza di 3 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra mt. 27 e mt. 30 dal piano di campagna.
 - (pozzo 5289) profondità mt. 52 con colonna filtrante in acciaio del diametro di mm 300 equipaggiato con elettropompa della potenza di 11 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra mt. 12,30 e mt. 14,40 e da mt. 28,00 e mt. 29,80 e da mt. 45,00 e mt. 46,20 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è situata in Comune di Reggio Emilia (RE), località Gavasseto, su terreno di proprietà dei richiedenti e di altro soggetto a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 270 mappale n. 307; coordinate UTM-RER: X: 632.369 Y: 944.995 (pozzo 5290) e X: 632.295 Y: 944.951 (pozzo 5289) e Foglio n. 270 mappale n.254; coordinate UTM-RER: X: 632.437 Y: 944.955 (pozzo 5291).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Reggio Emilia (RE), foglio n° 270,

mappali n.ri 39, 40, 263, 305 e 307; foglio n° 270, mappali n.ri, 254, 261, 39 e 307 - della superficie complessiva di circa 03.93.00 Ha.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio totale pari a l/s 31,5 (pozzo 5289: 20,0 l/s; pozzo 5290: 1,5 l/s pozzo 5291: 10,0 l/s) e nel limite di volume complessivo pari a m³/annui 32.000 (pozzo 5289: 10.800 m³/annui; pozzo 5290: 3.200 m³/annui, pozzo 5291: 18.000 m³/annui).
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0380ER-DQ2-CCS Nome:Conoide Crostolo-Tresinaro - confinato superiore (limite acquifero A2 mt 52,7 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 150,82**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o

regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata su ognuno dei tre pozzi che costituiscono l'opera di presa e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore dei sigg. Mazzini Alberto e Mazzini Andrea, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

I sottoscritti Mazzini Alberto (C.F. MZZLRT83M04H223S) e Mazzini Andrea - (C.F. MZZNDR90R05H223K), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 21/12/2023

Firma, per accettazione, i concessionari

Mazzini Alberto

Mazzini Andrea

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.